

A seguito di più incontri del Dipartimento "Pianificazione e legislazione forestale" di quest'Ordine, durante i quali è emerso che, a 15 anni dall'emanazione del sopra citato regolamento, risulta necessario e utile elaborare proposte di modifica migliorative al Regolamento d'Attuazione Recante le Norme per il Taglio dei Boschi in assenza di Piano di Assestamento" (approvato col la DGR 956/2000 ai sensi della L.R. 42/98) in linea con le esigenze tecniche operative degli addetti al settore, in data 3 novembre 2015, i sottoscritti dottori forestali Paolo P. Pesce, Graziano A. Pizzichillo formalizzano al Consiglio Direttivo dell'ODAF PZ le prime osservazioni sostanziali.

Ad oggi i punti più critici da esaminare sono riportati di seguito.

Definizione del bosco

Il terzo paragrafo deve essere così modificato: "Non sono da considerare "bosco" gli arboreti da legno (noceti, ciliegeti, castagneti nonché rimboschimenti artificiali di conifere realizzati a scopo produttivo con osservanza del piano colturale), le colture legnose specializzate (noccioleti, castagneti da frutto e popolamenti impiantati per la produzione di tartufo), le colture legnose a rapido accrescimento (pioppeti, ecc.) e, in genere, tutte le formazioni legnose con funzione essenzialmente frutticola e quelle con funzione di arredo urbano."

Art.1 - Istanza

a) Boschi governati a ceduo

punto 1. Deve essere abrogato;

punto 2. Deve essere così modificato: "per superfici fino a 20 ettari è necessario allegare all'istanza di taglio una "relazione di taglio", come specificato al successivo art. 3"

d) Taglio di piante di proprietà per uso familiare

Deve essere così modificato: "Il taglio di piante di proprietà in bosco è consentito fino alla concorrenza di 100 quintali di legna per il fabbisogno familiare, previa presentazione di sola istanza di taglio, come specificato al successivo art. 2, nel caso di boschi governati sia a ceduo sia ad alto fusto";

Art. 5 – Boschi pubblici

Deve essere aggiunto l'**Art. 5 bis Boschi privati**

"Il Privato che intende tagliare un bosco di proprietà deve presentare istanza all'Ente competente secondo le procedure di cui ai punti a) e b) dell'art. 1.

Il taglio di boschi privati deve essere effettuato da imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria, l'Agricoltura e l'Artigianato."

Nel Regolamento è importante aggiungere un nuovo **CAPO** riferito alle **Figure professionali nell'ambito delle utilizzazioni forestali**.

Art.... (Il Tecnico Progettista)

Il Tecnico Progettista, laureato abilitato e iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, è colui che:

- redige la relazione di taglio (art. 3) o il progetto di taglio (art. 4);
- esegue in bosco la martellata (fustaie) o la segnatura delle matricine (cedui).

Art.... (Il Direttore Tecnico nei Cantieri di Utilizzazione Forestale)

Il Direttore Tecnico nei cantieri di Utilizzazione forestale, laureato abilitato e iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, è colui che:

- verifica il rispetto, nell'esecuzione dei lavori, di quanto riportato in progetto e nel capitolato generale d'oneri nonché di quanto eventualmente prescritto nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti;
- individua e assegna al taglio eventuali piante sottocavalli (fustaia) predisponendo il relativo "piedilista delle piante sottocavalli";
- redige la relazione tecnica finale di cantiere.

In selvicoltura gli elaborati tecnici (relazione e/o progetto di taglio, verbale di assegno e stima, capitolato generale d'oneri, ecc.) non hanno la necessità di essere corredati da disegni costruttivi poiché l'individuazione di tutte le piante da abbattere attraverso la martellata (Fustaia) o la segnatura delle piante matricine (ceduo) nonché la relativa perimetrazione dell'area assolvono preventivamente e esaustivamente le funzioni di direzione dei lavori ponendo nelle condizioni cognitive migliori sia la ditta forestale esecutrice del taglio di utilizzazione che i soggetti preposti al controllo.

La figura del Direttore Tecnico nei Cantieri di Utilizzazione Forestale, quindi, può essere ricoperta dallo stesso Tecnico Progettista.

La figura del Direttore Tecnico nei Cantieri di Utilizzazione Forestale pertanto non è da confondersi con la figura di Direttore di Lavori nei lavori pubblici, in quanto le utilizzazioni di masse legnose per uso commercio relative a lotti boschivi alienati ai sensi del R.D. 827/1924 non rientrano nella categoria dei lavori pubblici poiché la cessione del legname in piedi si configura come una pattuizione autorizzata allo svolgimento di un'attività lavorativa in proprio (privata) su terreno altrui (pubblico) configurandosi dunque come un lavoro privato, dove il committente non è più il Comune ma la ditta forestale che ha acquistato il legname.

Art.... (Il Tecnico Collaudatore del Taglio di Utilizzazione Forestale)

Il Tecnico Collaudatore del Taglio di Utilizzazione Forestale, laureato abilitato e iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, è colui che:

- *esamina la documentazione di progetto, le relative autorizzazioni e la documentazione di cantiere redatta dal Direttore Tecnico nei cantieri di Utilizzazione forestale;*
- *effettua il sopralluogo finale nell'area di utilizzazione forestale;*
- *redige la relazione di collaudo finale e il relativo certificato regolare esecuzione.*